



COMUNE DI CONDOVE

DISCIPLINARE

per lo svolgimento di un

***"MERCATINO DI PRODOTTI AGRICOLI ED
ECCELLENZE DEL TERRITORIO"***

Approvato con delibera di Giunta nella seduta del 28/12/2020



Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione del Disciplinare

1. Il presente Disciplinare regola il funzionamento del mercato riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice Civile ed è denominato "Mercatino dei prodotti agricoli ed eccellenze del territorio".

2. L'esercizio delle attività nell'ambito del mercato è disciplinato dal Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dall'art. 1 comma 1065 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dal Decreto attuativo del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20 novembre 2007, dal presente Disciplinare e dalle altre norme statali, regionali, comunali vigenti in materia.

3. L'esercizio dell'attività di vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli nell'ambito del mercato è disciplinato, oltre che dal presente Disciplinare e dalle norme di cui al comma precedente, dai regolamenti e dalle leggi nazionali e regionali in materia di sanità, igiene, ordine e sicurezza pubblica, urbanistica, polizia stradale: norme cui si rimanda per quanto non espressamente qui indicato.

Art. 2 – Obiettivi del mercatino

Il mercatino ha lo scopo di fornire, direttamente al consumatore, un'offerta di prodotti agricoli, ottenuti da coltivazione e/o allevamento, e di eccellenze locali il cui luogo di origine è localizzato prevalentemente nel territorio di Condove e inoltre della Regione Piemonte.

L'istituzione del mercatino persegue le seguenti finalità:

- promuovere la cultura rurale e rafforzare il legame con il territorio di produzione;
- valorizzare l'ampia varietà dei prodotti tipici del territorio condovese, ivi inclusa la "Toma di Condove";
- offrire integrazione di reddito alle imprese agricole, soprattutto per le aree marginali;
- promuovere l'attività di vendita di imprese agricole operanti sul territorio che si impegnino a rispettare requisiti di qualità e trasparenza nell'esercizio della vendita;
- promuovere azioni di informazione per i consumatori sulle caratteristiche dei prodotti agricoli posti in vendita;
- individuare la tracciabilità del prodotto e quindi la garanzia della sua provenienza;
- ridurre i tempi di trasporto delle merci con benefici sia per l'ambiente che per la sicurezza stradale.

Art. 3 – Soggetti ammessi alla vendita nel mercatino

1. Sono ammessi all'esercizio della vendita diretta nell'ambito del mercatino, gli imprenditori agricoli a titolo individuale o in forma societaria, iscritti nel Registro Imprese della C.C.I.A.A. che presentino le seguenti condizioni:

- a. ubicazione dell'azienda agricola nell'ambito del Comune di Condove, dei Comuni confinanti, nei Comuni dell'Unione Montana, della Città Metropolitana di Torino o della Regione Piemonte (è considerata sede dell'azienda il Comune ove ha sede l'azienda di produzione);
- b. vendita diretta di prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione, nel rispetto del limite della prevalenza di cui all'art. 2135 c.c.;
- c. possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 6, del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228.

2. Oltre agli imprenditori agricoli, sono altresì ammessi al mercatino i possessori del titolo di "Eccellenza artigiana della Regione Piemonte": a loro verranno assegnati al massimo due posteggi.

3. La partecipazione può avvenire anche attraverso la costituzione di associazioni temporanee di imprese ovvero di altre forme associative, nel rispetto delle norme fiscali.

4. L'attività di vendita è esercitata dai titolari dell'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui all'art. 1, comma 1094, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa.

5. L'Amministrazione Comunale potrà riservare, per ciascuna data in cui si svolgerà il mercatino, una postazione a un produttore o a un'azienda del territorio "su invito" qualora subentrasse l'esigenza di completare lo spazio mercatale o la volontà di proporre delle iniziative di richiamo e/o intrattenimento particolari che animino la manifestazione.

Art. 4 – Attività ammissibili nel mercato contadino

1. All'interno del mercato contadino sono ammesse da parte del concessionario del posteggio in subordine alla vendita dei propri prodotti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie di cui al regolamento n. 852/2004 CE del Parlamento e del Consiglio del 29 aprile 2004:

- la degustazione dei prodotti, nel rispetto delle norme inerenti l'emergenza Covid;
- le attività didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento concordate con l'ente comunale e organizzate dagli imprenditori agricoli o da altri soggetti sinergici a tali attività.

Art. 5 – Caratteristiche del mercato (tempi, localizzazione e posteggi)

1. Il mercato ha le seguenti caratteristiche:

- si svolge tutti i sabati pomeriggio, dalle ore 14.30 alle ore 18.30, escluso il primo sabato del mese di gennaio, tutti i sabati del mese di agosto e i sabati festivi;
- viene localizzato in Via Cesare Battisti, secondo la dislocazione risultante dalla planimetria allegata al presente Disciplinare e si compone di n. 15 posteggi, di cui 12 destinati a produttori che si impegnino a vendere i loro prodotti per tutto l'anno (e di questi 1 posto è riservato ai titolari dell'"Eccellenza artigiana della Regione Piemonte") e 3 riservati a produttori stagionali (di cui uno eventualmente riservato ai titolari dell'"Eccellenza artigiana della Regione Piemonte");
- i posteggi hanno dimensione di metri 3x3.

2. Gli operatori sono tenuti ad osservare i seguenti limiti di orario: dalle ore 13.30 alle ore 14.30 per l'allestimento dei banchi di vendita, e dalle ore 18.30 alle ore 19.30 per lo smontaggio dei banchi e lo sgombero dell'area.

3. Ordinariamente il mercato non verrà effettuato nei giorni di festività nazionale.

4. Eventuali cambiamenti di calendario o di sede del mercato, non permanenti e per motivate esigenze, sono disposti con determinazione del Responsabile dell'Ufficio di Polizia Municipale su parere favorevole della Giunta Comunale.

Art. 6 – Merceologie ammesse

1. Le merceologie ammesse e individuate per ogni singolo posteggio, sono le seguenti: "frutta e derivati", "verdura e derivati", "latte e prodotti caseari", "prodotti connessi e/o derivati dalla produzione di uve e di vino e distillati", "carni e/o insaccati", "miele e altri prodotti derivati dall'apicoltura", "fiori e piante", "pane e prodotti da forno", "farine e cereali", "erbe officinali", "lumache", "olio e derivati".
2. Deve essere garantita al consumatore l'offerta più ampia possibile di prodotti locali e, pertanto, nell'ammissione di produttori provenienti da fuori Condove, verrà tenuta in considerazione l'offerta di una merce non ancora presente tra i produttori locali.

Art. 7 – Ammissione al mercato

1. L'ammissione degli agricoltori al mercato è subordinata alla presentazione della comunicazione di vendita diretta dei prodotti agricoli al Comune del luogo ove ha sede l'attività di produzione ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 e s.m. e i.
2. L'imprenditore agricolo deve presentare inoltre la domanda di partecipazione al mercato con contestuale concessione del posteggio, utilizzando l'apposito modello con allegata la fotocopia della carta di identità.
3. Nella domanda dovranno essere indicati:
 - a. le generalità complete del richiedente;
 - b. codice fiscale, partita IVA, numero e data di iscrizione al registro tenuto dalla C.C.I.A.A.;
 - c. la specificazione dei prodotti venduti tenuto conto di quanto previsto all'art. 6, comma 2 del presente Disciplinare con l'indicazione catastale dei fondi di provenienza dei prodotti medesimi;
 - d. i periodi in cui l'azienda è disponibile a partecipare alla vendita;
 - e. eventuali altre indicazioni.
4. L'Ufficio di Polizia Municipale è competente alla valutazione delle domande ai fini dell'ammissibilità delle stesse all'assegnazione dei posteggi. Qualora la documentazione risultasse incompleta, ne dà comunicazione all'azienda richiedente perché ne apporti le necessarie modifiche e integrazioni. Trascorsi 10 giorni dalla suddetta comunicazione, le domande che risultino ancora incomplete verranno escluse.
5. Le dichiarazioni di cui alla domanda sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m. e i., consapevoli delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000.

Art. 8 – Assegnazione dei posteggi

1. Il rilascio delle concessioni temporanee avranno durata dal 15 gennaio al 31 dicembre.
2. Relativamente ai posteggi da destinarsi alle attività agricole, l'Ufficio di Polizia Municipale approva due graduatorie distinte, una per gli operatori con frequenza annuale e una per gli operatori con frequenza stagionale, formata secondo i seguenti criteri:

Criteri di priorità	punti
Aziende agricole aventi sede aziendale nel Comune di Condove	8
Aziende agricole aventi sede aziendale nei Comuni confinanti	4
Aziende agricole aventi sede aziendale nei Comuni dell'Unione Montana	3
Aziende agricole aventi sede aziendale nei Comuni della Provincia di Torino	2
Aziende agricole aventi sede aziendale nella Regione Piemonte	1
Aziende agricole che trattano esclusivamente prodotti nel rispetto di disciplinari di produzione più rigorosi in ambito ambientale quali i prodotti biologici certificati e quelli prodotti con tecniche di produzione integrata (ex misura 214 del PSR 2007/2013)	1
Aziende agricole che trattano esclusivamente prodotti di qualità e origine certificati (DOP, IGP, DOC, DOCG, De.Co)	2
Aziende agricole che trattano prodotti agroalimentari tradizionali (PAT)	1
Aziende agricole che trattano prodotti con riconoscimento di "Prodotto di montagna"	1
Aziende agricole che trattano prodotti che adottano sistemi di etichettatura volontaria e prodotti che adottano sistemi di rintracciabilità ai sensi delle norme UNI 10939, UNI 11020 E ISO 22005	1
La titolarità aziendale in capo ad una donna (in caso di società di persone, è sufficiente che uno dei soci sia una donna)	1
La titolarità di agricoltori di età inferiore o uguale ai quaranta anni (in caso di società di persone potrà beneficiare del punteggio soltanto quell'impresa nella quale la maggioranza numerica dei soci sia di età inferiore ai quarant'anni)	1
Aziende agricole già partecipanti al mercatino nell'anno precedente	6

3. Relativamente alla graduatoria degli operatori con frequenza annuale, verrà assegnato al massimo un posteggio per ogni categoria merceologica, ad eccezione dei prodotti ortofrutticoli e caseari per i quali saranno disponibili almeno due posteggi. Il posteggio destinato ad ogni singola categoria merceologica verrà assegnato all'operatore che risulta in posizione più elevata nella graduatoria.

In caso di punteggio pari, viene data precedenza alla categoria merceologica non ancora offerta dai produttori condovesi. In caso di ulteriore condizione paritaria, si fa riferimento alla data ed al numero di protocollo.

Per i due posteggi riservati alle "Eccellenze artigiane della Regione Piemonte", rispettivamente tra gli espositori annuali e gli espositori stagionali, si fa esclusivamente riferimento alla data ed al numero di protocollo.

4. Se, dopo aver formulato le graduatorie, ci sono posteggi liberi tra quelli destinati alle "Eccellenze artigiane della Regione Piemonte", i produttori agricoli che non sono risultati titolari di un posteggio possono eventualmente occupare uno di quelli liberi e non assegnati alle "Eccellenze".

Inoltre, nel caso ci siano posteggi liberi tra quelli destinati agli operatori stagionali, i produttori che avevano precedentemente scelto una frequentazione annuale e che non sono risultati titolari di un posteggio, possono occupare uno di quelli stagionali liberi indicando i mesi di frequenza.

5. La graduatoria definitiva verrà approvata con determinazione del Responsabile dell'Ufficio di Polizia Municipale.

6. La revoca del posto si applica secondo i criteri dell'art. 13.

7. Non si ricorrerà mai al sistema della spunta.

8. Le concessioni di posteggio hanno la durata dal 15 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, salvo intervenga diversa e nuova normativa che disciplini tali forme mercatali.

9. Le imprese inserite in graduatoria devono comunicare tempestivamente alla Polizia Municipale ogni modifica apportata rispetto a quanto dichiarato nella domanda di partecipazione.

10. Nell'ambito del mercato ciascun operatore può essere assegnatario di un solo posteggio.

11. Le assegnazioni dei posteggi devono essere effettuate compatibilmente con la necessità di assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento. Gli operatori devono agevolare il transito nel caso in cui uno di loro eccezionalmente debba abbandonare lo spazio assegnato prima della conclusione del mercato.

Art. 9 – Condizioni e modalità di partecipazione: oneri ed obblighi

1. Gli operatori che partecipano al mercato contadino devono in generale:

- a. garantire la stagionalità e la freschezza dei prodotti posti in vendita;
- b. rispettare le norme igienico-sanitarie;
- c. rispettare le norme sull'etichettatura;
- d. garantire l'assenza di prodotti OGM;
- e. indicare il luogo di origine dei prodotti, la denominazione dell'impresa produttrice ed il prezzo di vendita;
- f. rispettare la normativa in materia di sicurezza alimentare, di sicurezza sui luoghi di lavoro e degli adempimenti di natura fiscale e contabile.

2. Devono inoltre rispettare le seguenti specifiche prescrizioni:

- a. nelle postazioni non dovranno essere presenti pubblicità o sponsorizzazioni ad eccezione dell'insegna della ditta che occupa il posteggio;
- b. gli orari di apertura e chiusura del mercato di cui all'art. 6;
- c. gli operatori non possono occupare una superficie maggiore o diversa da quella stabilita in planimetria e oggetto di concessione salvo diverse autorizzazioni da parte del Comune;
- d. ogni operatore dovrà ripristinare le condizioni di pulizia e ordine dell'area concessa alla fine di ogni giornata di vendita; i rifiuti dovranno essere smaltiti secondo le modalità indicate dal Comune;

- e. essendo terminato il periodo di sperimentazione, è stabilito che gli operatori non sono tenuti al pagamento del canone di occupazione del suolo;
- f. è fatto assoluto divieto di cedere a terzi la postazione assegnata.

Art. 10 - Norme igienico-sanitarie

1. Il mercato contadino deve essere conforme alle norme igienico-sanitarie di cui al Regolamento 852/2004 CE del Parlamento e del Consiglio del 29 aprile 2004 e alle norme di cui all'Ordinanza del Ministero della Sanità del 03.04.2002 e s.m. e i.

2. Devono essere rispettate le disposizioni che seguono:

- a. le superfici a contatto del cibo devono essere in buone condizioni, facili da pulire e, se necessario, da disinfettare;
- b. devono essere previste opportune misure per la pulizia e la disinfezione degli strumenti di lavoro e degli impianti;
- c. devono essere disponibili attrezzature e impianti appropriati per il deposito e l'eliminazione dei rifiuti;
- d. devono essere disponibili appropriati impianti o attrezzature per controllare e mantenere adeguate condizioni di temperatura dei cibi;
- e. i prodotti alimentari devono essere collocati in modo da evitare i rischi di contaminazione;
- f. per la vendita di alimenti deperibili sia sfusi che confezionati, i punti vendita devono essere provvisti di vetrine espositrici e di utensili in grado di garantire la necessaria protezione, conservazione, nonché separazione tra i diversi prodotti;
- g. devono essere rispettate eventuali prescrizioni impartite dalla locale ASL TO3 anche successivamente all'avvio del mercato;
- h. l'area mercatale deve essere provvista di colonnine o di altri dispositivi di fornitura di energia elettrica per alimentare le attrezzature di conservazione degli alimenti deperibili venduti dagli imprenditori agricoli;

3. Gli imprenditori agricoli dovranno altresì provvedere agli adempimenti previsti dal regolamento 852/2004 CE e degli artt. 18 e 19 del regolamento 178/02 CE relativi alla rintracciabilità.

Art. 11 – Attività di vigilanza

1. Il mercato, istituito ora definitivamente, è soggetto all'attività di controllo e vigilanza del Servizio di Polizia Locale e degli Ispettori sanitari dell'ASL TO3, che verificano il rispetto del presente Disciplinare e segnalano eventuali violazioni dello stesso.

Art. 12 – Sanzioni

1. Ogni violazione alle disposizioni del presente Disciplinare comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, se il fatto non è sanzionato da altre leggi, regolamenti o specifiche disposizioni.

Art. 13 – Esclusione dall'accesso al mercato di vendita diretta

1. Il Comune stabilisce l'esclusione dell'imprenditore agricolo dal mercato con conseguente revoca della concessione di posteggio nei seguenti casi:

- perdita dei requisiti previsti dal presente Disciplinare;
- mancata esecuzione degli adeguamenti prescritti dall'Azienda sanitaria regionale volti a sanare la mancanza dei requisiti igienico-sanitari nei tempi indicati.

2. Nel caso in cui l'operatore registri un'assenza superiore al 50%, il posto potrà essere revocato e assegnato al successivo titolare in graduatoria.

Art. 14 – Sospensione dalla partecipazione al mercato di vendita diretta.

1. Ogni operatore è tenuto a partecipare al mercato contadino con continuità e senza interruzioni, nel limite delle proprie possibilità personali e lavorative. È possibile sospendere volontariamente la partecipazione al mercato nei seguenti casi:

- per gravi impedimenti familiari o di salute;
- insufficienza/mancanza della produzione agricola.

2. La sospensione motivata dell'attività va comunicata al Comune con preavviso, salvo eventi imprevedibili.

Art. 15 – Norme transitorie e finali

1. Il presente Disciplinare ha validità annuale e potrà essere rinnovato/modificato previa deliberazione di Giunta Comunale.

2. L'entrata in vigore di nuove disposizioni in materia comporta l'adeguamento automatico delle disposizioni contenute nel presente Disciplinare.

3. Per quanto non indicato nel presente Disciplinare si fa specifico riferimento alle leggi vigenti in materia.